DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 1992

relativa al programma transitorio di orientamento per la flotta peschereccia (1992) della Spagna conformemente al regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(92/367/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3944/90 [2], in particolare l'articolo 4,

considerando che, in data 30 aprile 1991, il governo spagnolo ha trasmesso alla Commissione un programma pluriennale di orientamento per la flotta peschereccia per il periodo 1992-1996, qui di seguito denominato «il programma», come prescritto dall'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4028/86; che esso ha comunicato successivamente informazioni complementari concernenti tale programma;

considerando che occorre esaminare se, tenuto conto della prevedibile evoluzione delle risorse alieutiche, del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura, delle misure adottate nel quadro della politica comune della pesca, nonché degli orientamenti di quest'ultima, il programma risponde ai requisiti di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4028/86 e può costituire il quadro degli interventi finanziari comunitari e nazionali nel settore in causa;

considerando che gli obiettivi del precedente programma approvato con decisione 88/149/CEE della Commissione [3], modificata dalla decisione 90/108/CEE [4] e dalla decisione 91/454/CEE [5], costituiscono il riferimento per la valutazione dello sviluppo effettivamente constatato e degli sforzi ancora necessari per conseguire gli obiettivi comunitari;

considerando che la situazione attuale o prevedibile delle disponibilità rispetto alle attività della flotta in causa non consente di modificare le stime in base alle quali questi obiettivi erano stati fissati e approvati; che, di conseguenza, lo sforzo di adeguamento della flotta deve essere mantenuto e rafforzato nel periodo dal 1992 al 1996 dato che la situazione delle disponibilità di pesca continua a deteriorarsi;

considerando che l'entità dello sforzo di ammodernamento previsto presuppone un miglioramento sostanziale dell'efficienza globale della flotta in questione, di cui si deve tener conto al termine del programma quando viene valutato il rapporto tra la capacità e le disponibilità di pesca;

considerando che occorre controllare periodicamente l'evoluzione constatata in modo da poter migliorare o correggere le misure di inquadramento dello sforzo di pesca che accompagnano la realizzazione del programma;

considerando che un'evoluzione non conforme agli obiettivi del programma è contraria agli obiettivi della politica comune della pesca; che, di conseguenza, azioni concrete intraprese in virtù di tale programma non possono giustificare un sostegno finanziario di carattere pubblico; che pertanto l'approvazione del programma deve avere effetto soltanto a condizione che vengano rispettati i limiti e le condizioni a cui tale approvazione è stata subordinata;

considerando quanto è importante che la riduzione globale dello sforzo di pesca ritenuta necessaria per adattare la flotta della Comunità in funzione delle risorse disponibili comporti tagli significativi per particolari segmenti della flotta in cui lo squilibrio è più evidente; che attualmente le informazioni disponibili non bastano per attuare una segmentazione completa della flotta in funzione degli stock e delle zone di pesca; che occorre pertanto elaborare una serie più vasta di criteri per valutare lo sforzo di pesca, nonché la capacità della flotta;

considerando che la Commissione non può approvare programmi per l'intero periodo considerato finché gli Stati membri non disporranno di informazioni appropriate e tali da consentire questa nuova impostazione; che occorre un lasso di tempo più lungo per attuare il programma di lavoro necessario a completare tale processo;

considerando che non è opportuno interrompere il processo di riduzione della flotta contemplato nei programmi di orientamento; che occorre pertanto approvare una serie di programmi transitori per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992;

considerando che un'ulteriore riduzione della capacità della flotta è necessaria per tener conto dell'attuale situazione delle risorse alieutiche; che, in base alle informazioni disponibili, è necessario procedere a una riduzione di almeno il 2% espressa in stazza e potenza motrice, sulla scorta degli obiettivi fissati per fine '91, onde tener conto del progresso tecnologico; che, oltre alla riduzione suddetta, è altresì necessaria una certa riduzione in percentuale per consentire a quegli Stati membri che non hanno conseguito gli obiettivi del 1991 di recuperare il ritardo accumulato;

---

[1] GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7.
[2] GU n. L 380 del 31. 12. 1990, pag. 1.
[3] GU n. L 70 del 16. 3. 1988, pag. 27.
[4] GU n. L 66 del 14. 3. 1990, pag. 27.
[5] GU n. L 241 del 30. 8. 1991, pag. 46.

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture della pesca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma transitorio di orientamento per la flotta da pesca per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992 è approvato nei limiti e alle condizioni fissati dalla presente decisione e fatto salvo il loro rispetto.

Articolo 2

Entro il 31 luglio 1992 ed il 28 febbraio 1993, la Spagna comunica alla Commissione, per ciascuna categoria di pescherecci definita nel programma, il numero, la stazza e la potenza motrice delle imbarcazioni entrate in servizio e ritirate durante il semestre terminato il 30 giugno e il 31 dicembre 1992.

Articolo 3

L'approvazione di cui all'articolo 1 ha effetto soltanto se l'evoluzione della flotta è conforme alla realizzazione degli obiettivi del programma, secondo le modalità previste nell'allegato.

Articolo 4

La presente decisione non pregiudica l'eventuale concessione di contributi finanziari comunitari a singoli progetti di investimento.

Articolo 5

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1992.

Per la Commissione
Manuel MARÍN
Vicepresidente

ALLEGATO

PROGRAMMA DI ORIENTAMENTO TRANSITORIO PER LA FLOTTA PESCHERECCIA DELLA SPAGNA (1992)

I. DATI GENERALI

Il programma concerne l'intera flotta da pesca della Spagna e si applica all'intero territorio di questo Stato membro, comprese le Canarie, Ceuta e Melilla, in conformità con le disposizioni dell'articolo 50 del regolamento (CEE) n. 4028/86.

II. OBIETTIVI

1. Il programma si prefigge di:

   a) ridurre a 592 662 tsl e a 1 720 881 kW l'insieme della flotta da pesca in attività, secondo quanto disposto al punto II.2 seguente;

   b) ristrutturare tutti i comparti della flotta peschereccia rinnovando il 3 % circa delle imbarcazioni con lunghezza tra le perpendicolari compresa tra 5 e 9 o 12 m e un 4 % circa delle imbarcazioni di lunghezza tra le perpendicolari superiori ai 9 o 12 m;

   c) stabilizzare a 67 918 tsl e 138 133 kW la flotta delle navi tonniere congelatrici, sempre che lo sviluppo del potenziale di pesca delle tonniere congelatrici a circuizione al di là degli obiettivi e dei limiti fissati per questa categoria di attività nell'ambito del programma non pregiudichi la realizzazione degli obiettivi globali dello stesso programma e non determini alcun intervento finanziario della Comunità nella messa in opera o nello sfruttamento delle capacità di pesca corrispondenti. Inoltre, tale sviluppo non può influenzare i dati di riferimento che la Comunità deve prendere in considerazione per definire e governare le sue relazioni con i paesi terzi;

   d) ammodernare le navi esistenti, senza tuttavia incrementare la capacità globale di pesca della categoria cui appartengono le navi, espressa in stazza e potenza.

2. Durante il periodo di attuazione del programma, l'evoluzione della flotta peschereccia attiva, non compresi:

   — i pescherecci dell'elenco di base, la cui evoluzione dovrà essere conforme al punto IV.3,

   — i natanti destinati esclusivamente all'acquicoltura,

   — i natanti adibiti esclusivamente alla pesca dei bivalvi,

   dovrà essere contenuta entro i seguenti limiti:

Stazza

(tsl)

Tipo	Obiettivi del programma 1986 al 31. 12. 1986	Situazione al 1. 1. 1987 (1)	Situazione al 1. 1. 1992	Obiettivo da realizzare al			Obiettivo da realizzare al 31. 12. 1992
				31. 12. 1989	31. 12. 1990	31. 12. 1991	
Pescherecci specializzati 6 m fra le perpendicolari		14 153				10 737	10 522 (3)
Pescherecci da 6 a 9 o 12 metri fra le perpendicolari		27 638				19 970	19 571 (3)
Pescherecci oltre 9 o 12 m fra le perpendicolari:							
— acque nazionali		138 853				127 660	125 107 (3)
— acque comunitarie non spagnole		52 825				50 463	49 453 (3)
— acque di paesi terzi		340 256				328 009	320 091 (3)
— tonniere congelatrici		58 113				67 918	67 918 (3)
Totale A	613 530	631 838	579 189	629 130	612 881	604 757	592 662
Elenco di base (2)	65 874	64 114	63 756				
Natanti destinati all'acquicoltura e alla pesca dei bivalvi	5 628	8 337					
Totale B	685 032	704 289					

(1) Comprese le navi da pesca costruite anteriormente al 1° gennaio 1987 e non ancora in servizio.
(2) Ai sensi dell'articolo 158 del trattato di adesione.
(3) Una certa flessibilità potrà essere ammessa tra tali categorie di pescherecci.

Potenza del motore

(kW)

Tipo	Obiettivi del programma 1986 al 31. 12. 1986	Situazione al 1. 1. 1987 (1)	Situazione al 1. 1. 1992	Obiettivo da realizzare al			Obiettivo da realizzare al 31. 12. 1992
				31. 12. 1989	31. 12. 1990	31. 12. 1991	
Pescherecci specializzati 6 m fra le perpendicolari		28 346				29 607	29 015 (3)
Pescherecci da 6 a 9 o 12 metri fra le perpendicolari		141 265				135 901	133 183 (3)
Pescherecci oltre 9 o 12 m fra le perpendicolari:							
— acque nazionali		549 292				546 030	535 109 (3)
— acque comunitarie non spagnole		168 518				167 126	163 783 (3)
— acque di paesi terzi		723 956				739 204	721 658 (3)
— tonniere congelatrici		123 890				138 133	138 133 (3)
Totale A	1 776 610	1 831 554	1 715 181	1 823 999	1 778 667	1 756 001	1 720 881
Elenco di base (2)	162 827	160 597	160 013				
Natanti destinati all'acquicoltura e alla pesca dei bivalvi	27 220	50 264					
Totale B	1 966 657	2 042 415					

(1) Comprese le navi da pesca costruite anteriormente al 1° gennaio 1987 e non ancora in servizio.
(2) Ai sensi dell'articolo 158 del trattato di adesione.
(3) Una certa flessibilità potrà essere ammessa tra tali categorie di pescherecci.

III. AZIONI PREVISTE

1.1. Gli obiettivi di cui al punto II.2 «Totale A» implicano una riduzione della capacità di pesca pari alla differenza tra la situazione al 1° gennaio 1992 e l'obiettivo da realizzare entro il 31 dicembre 1992, ma è necessario tener conto anche del saldo del potenziale di pesca risultante:

— dai progetti per la costruzione di pescherecci che hanno fruito di aiuti comunitari e nazionali in virtù della quota 1991,

— dalle domande di finanziamento comunitario per la costruzione di pescherecci attualmente all'esame della Commissione (1),

— dall'entrata in servizio e dai ritiri dalla flotta realizzati nel 1992 e non computati nei precedenti due trattini;

dall'insieme di questi elementi si ricava la riduzione globale necessaria del potenziale di pesca.

1.2. Le riduzioni contemplate al punto III.1.1 devono essere realizzate tramite le seguenti azioni, purché l'entrata in servizio di nuove capacità di pesca sia compresa nei limiti del presente programma e restando inteso che le riduzioni previste per ciascuna azione possono variare a condizione che venga rispettata la riduzione globale del potenziale di pesca fissata al punto III.1.1:

— riduzione dell'insieme della flotta mediante il rinnovo di pescherecci in servizio persi in seguito a sinistro, naufragio o altra causa, in particolare con il ritiro di unità in servizio direttamente associate alle nuove costruzioni, conformemente agli orientamenti e agli obiettivi fissati al punto II.2;

— adozione e attuazione di misure destinate a ridimensionare le capacità di pesca, quale la concessione di un premio al fermo definitivo, allo scopo soprattutto di conseguire le riduzioni necessarie che non potrebbero essere realizzate con la precedente azione;

— adozione di misure amministrative destinate ad eliminare eventuali aumenti delle capacità di pesca contrari agli obiettivi del programma;

— altre misure che permetteranno di ottenere gli stessi risultati.

(1) La capacità globale può essere adattata per tener conto del ritiro delle domande di finanziamento attualmente all'esame della Commissione.

2. Adozione e applicazione di misure legislative e/o amministrative che consentano un efficace controllo delle capacità e attività di pesca ai fini della realizzazione degli obiettivi del programma.

3. Miglioramento del registro delle navi da pesca ai fini di un controllo efficace delle capacità di pesca.

IV. OSSERVAZIONI

1. Gli obiettivi concernenti la flotta che figurano nella tabella che precede possono essere riesaminati soltanto sulla base di valutazioni scientifiche precise che consentano di accertare l'esistenza di risorse non ancora completamente sfruttate.

2. Gli obiettivi in stazza e potenza motrice del programma per il 1992 dovranno essere totalmente realizzati entro il 31 dicembre 1992 al più tardi. Riduzioni della capacità di pesca superiori o uguali a quelle fissate negli obiettivi al 31 dicembre 1991 permetteranno agli Stati membri che le avranno realizzate (1) di prenderle in conto nel 1992. Tali Stati membri potranno in tal caso realizzare 75 % della riduzione globale annuale indicata negli obiettivi per il 1992 figuranti nel presente allegato mediante applicazione di misure di fermo definitivo. Il residuo massimo del 25 % rimanente potrà essere stato ottenuto tramite misure di controllo dello sforzo di pesca, purché tali misure siano fondate su disposizioni legislative o amministrative a carattere permanente.

3. Per i pescherecci che esercitano la loro attività in acque comunitarie ed appartenenti alla «lista di base» definita all'articolo 158 del trattato di adesione, la loro evoluzione dovrà essere effettuata conformemente alle condizioni fissate dal trattato di adesione in particolare all'articolo 159.

4. La Commissione rammenta che gli interventi finanziari strutturali delle autorità nazionali, regionali o locali a favore del settore considerato devono inserirsi d'ora in poi nel quadro del presente programma.

(1) In base ai dati comunicati al più tardi il 15 febbraio 1992 conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 della decisione della Commissione relativa al programma pluriennale di orientamento per il periodo 1987-1991.